

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Originale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 60 del 24/12/2020

OGGETTO: Approvazione modifiche allo schema di convenzione con l'Associazione Volontari di San Siro O.N.L.U.S.

L'anno **duemilaventi** addì **ventiquattro** del mese di **dicembre** alle ore **12,00** nella sala della adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MONFREDINI Francesco	Sindaco	SI
TADI Pierluigi	Assessore	SI
BETTONI Simona Iside	Assessore	SI
PRESENTI: 3		ASSENTI:0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. **Dr. Pietro Fernando Puzzi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Francesco Monfredini** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

G.C n 60 del 24/12/2020

Oggetto: **Approvazione modifiche allo schema di convenzione con all'Associazione Volontari di S. Siro O.N.L.U.S.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che con delibera G.C. n. 18 del 25/01/2018 si approvava la convenzione con l'Associazione dei Volontari di San Siro O.N.L.U.S. con sede in Soresina CR – Via Genala, n. 11 C.F. 92003870190 tendente a normare la sorveglianza e custodia della Piattaforma Ecologica e il trasporto di persone disabili o non autosufficienti che devono raggiungere strutture sanitarie o assistenziali;

che l'Associazione volontari di San Siro Onlus ha sostituito il Presidente, e che il Comune a seguito delle elezioni Amministrative a cambiato il Sindaco Pro tempore;

che è opportuno aggiornare la convenzione nella fattispecie all'articolo 2 (forma di Collaborazione) aggiungendo il punto sull'impiego dei volontari per la manutenzione del Verde pubblico come la potatura degli alberi, il taglio delle siepi ornamentali e lo sfalcio dell'erba dei giardini;

che la legge 11 agosto 1991, n. 266 “ Legge quadro sul volontariato, che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, promuovendo lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

Visto la Legge Regionale n. 1/2008 del 14 febbraio 2008;

RILEVATO che il Comune di Cappella Cantone intende provvedere a rimborsare parte degli oneri relativi all'attività e il funzionamento dell'Associazione medesima nell'espletamento delle finalità previste nella convenzione, salva la presentazione di regolare rendiconto a giustificazione delle spese sostenute, quali spese di istruzione e formazione volontari, assicurazioni;

RITENUTO di voler destinare la somma di €. 350,00 all'anno per la copertura delle spese sopra descritte, a sostegno delle attività che verranno svolte durante la vigenza della convenzione dall'Associazione Volontari di San Siro O.N.L.U.S.;

RITENUTO pertanto meritevole di approvazione lo schema di convenzione , composto da n. 13 articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, per la durata di anni 2 (due);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri resi dai responsabili del servizio ai sensi art. 49 D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di approvare le modifiche allo schema di convenzione proposte in data 10.11.2020, dall'Associazione Volontari di San Siro O.N.L.U.S. con sede in Soresina – Via Genala, 11 C. F. 92003870190 tendente a normare” la sorveglianza e custodia della Piattaforma Ecologica e il trasporto di persone disabili o non autosufficienti che devono raggiungere strutture sanitarie o assistenziali, e la manutenzione del verde pubblico come la potatura degli alberi, il taglio delle siepi ornamentali e lo sfalcio dell'erba dei giardini;

- 2) Di dare atto che il Comune di Cappella Cantone intende provvedere a rimborsare, parte degli oneri per un importo di €. 350,00, per ogni anno, relativi all'attività e il funzionamento dell'Associazione medesima nell'espletamento della finalità previste nella convenzione, salva la presentazione di rendiconto a giustificazione delle spese sostenute, quali assicurazioni, istruzioni e formazione volontari;
- 3) Di dare atto che la somma di €. 350,00 trova copertura sul capitolo 1095031 bilancio di previsione dotato di idonea disponibilità;
- 4) di autorizzare il Sindaco alla stipula della predetta convenzione con il Presidente dell'Associazione Volontari di San Siro O.N.L.U.S.

Successivamente, con separata votazione:

Con voti unanimi favorevoli

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267

Comune di Cappella Cantone Provincia di Cremona

piazza del Municipio, n. 9/11

26020 Cappella Cantone CR

e-mail: sindaco@comune.cappellacantone.cr.it

PEC: contratti.comune.cappellacantone@pec.regione.lombardia.it

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE E L'ASSOCIAZIONE VOLENTARI DI SAN SIRO O.N.L.U.S-

Il giorno 24 del mese di dicembre dell'anno 2020

Tra

Il COMUNE DI CAPPELLA CANTONE sito in Santa Maria dei Sabbioni (CR)

P.za Municipio 11 - P.I. 00305680191 rappresentato dal Sindaco Monfredini Francesco, nato a Milano il 19/11/1979

E

VOLENTARI DI SAN SIRO ONLUS con sede legale a Soresina (CR) via Genala, 11 - C.F. 92003870190 rappresentata dal presidente sig.ra Maestroni Magda.-

- **premessò che la Legge 11 agosto 1991, n ° 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;**
 - **che la Regione Lombardia con legge n ° 1/2008 favorisce nel rispetto della normativa vigente, lo svolgimento delle attività elencate nell' Art. 1 della presente Convenzione, per cui il Comune di Cappella Cantone intende avvalersi dell'apporto dell'Associazione:**
 - A) per la sorveglianza e custodia della Piattaforma Ecologica sita nello stesso Comune,**
 - B) per il trasporto di persone disabili o non autosufficienti che devono raggiungere strutture sanitarie o assistenziali.**
 - C) per la manutenzione del verde pubblico;**

- che il Comune e l'Associazione condividono lo scopo di favorire, rinsaldare nella comunità i rapporti interpersonali, di solidarietà, di cittadinanza attiva e di promozione di una coscienza ecologica a tutela della vita e dell'ambiente;

TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

Il Comune e l'Associazione cooperano per favorire, attraverso le prestazioni di volontari, l'attuazione di attività, come meglio specificate nel successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente, in particolare della legge 11 agosto 1991 n. 266, della legge regionale 14 febbraio 2008 n. 1, e nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni emanate dal Comune stesso e senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale del Comune.

Articolo 2

Forme di collaborazione

L'Associazione si impegna a fornire la prestazione volontaria dei propri aderenti, che potranno essere impegnati nelle attività di seguito specificate, concordando con le disposizioni del Comune le modalità di impiego:

- Impiego di volontari per attività di sorveglianza e custodia della Piattaforma Ecologica durante l'orario di apertura – tre ore settimanali
- Impiego di volontari per il trasporto di persone disabili o non autosufficienti che devono raggiungere strutture sanitarie o assistenziali.
- l'impiego di volontari per la manutenzione del verde pubblico come la potatura degli alberi, i tagli delle siepi ornamentali e lo sfalcio dell'erba dei giardini.

Articolo 3

Modalità di svolgimento delle attività

Le modalità di svolgimento delle attività, di cui al primo comma dell'articolo 2, dovranno essere preventivamente concordate con il Comune.

Le parti convengono che le sopra indicate attività potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso della esecuzione della presente convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dal Comune. L'Associazione per l'esecuzione delle attività individuate all'articolo 2 della presente convenzione, mette a disposizione volontari iscritti all'Associazione il cui numero potrà

essere modificato in base alla disponibilità dei volontari stessi e alle disponibilità e necessità di servizio.

Articolo 4

Impegni dell'Associazione

L'Associazione garantisce la continuità degli interventi di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

L'Associazione è in possesso di apposita polizza assicurativa per i propri iscritti che prestano le attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse (polizza n. 300250 compagnia "CATTOLICA ASSICURAZIONI" AGENZIA DI CREMONA (CR)).

I volontari, muniti di una tessera di riconoscimento durante il servizio, si impegnano a garantire:

- la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio.
- Il rispetto della normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) • Il rispetto, per i propri volontari, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 5

impegni del Comune

Il Comune, per propria parte, si impegna a:

- Fornire ogni tempestiva informazione utile per l'espletamento delle attività individuate nell'articolo 2 della presente convenzione;
- Identificare le modalità di coordinamento delle attività dei volontari con quella istituzionale.

Articolo 6

Forme di Coordinamento

Nella gestione delle attività previste in convenzione il referente del Comune è il Sindaco pro tempore, mentre il referente dell'Associazione è il presidente Sig.ra Maestroni Magda.

I due referenti vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

Al fine di garantire, nelle attività di cui all'art. 2, un servizio consono alle esigenze della utenza interessata, il Comune e l'Associazione si impegnano ad espletare forme di consultazioni periodiche (almeno una all'anno) concordando, se ritenuto necessario da entrambe le parti, protocolli operativi.

Articolo 7

Le prestazioni specificate al punto 2 sono rese in modo totalmente gratuito.

Sono a carico del Comune gli oneri per la copertura assicurativa dei Volontari, come previsto dall'art. 7 punto 3 della Legge 266/1991.

L'Associazione comunicherà annualmente al Comune i nominativi dei volontari impegnati nel servizio e l'importo degli oneri assicurati che dovranno essere rimborsati.

Articolo 8

Durata della convenzione

La presente convenzione decorrerà dal 01 gennaio 2020 e avrà durata sino al 31 dicembre 2020- In assenza di formale disdetta 'la convenzione si intende tacitamente prorogata di anno in anno.

Articolo 9

Modifica della convenzione

La presente convenzione può essere modificata prima della naturale scadenza, previo accordo tra le parti.

Articolo 10

Risoluzione del rapporto

E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno due mesi, con comunicazione scritta.

Articolo 11

Clausola compromissoria

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati uno da ciascuna delle Parti e il terzo, con funzioni di presidente nominato di comune accordo dai primi due o, in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Cremona, su ricorso della Parte più diligente.

Il collegio deciderà in via irrituale, secondo equità, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione e il relativo lodo sarà inappellabile.

Le spese per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla Parte che ne richiede l'intervento e graveranno definitivamente sulla parte soccombente.

Articolo 12

Registrazione della Convenzione

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto art. 8 della L. n ° 266/91

Articolo 13

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di Volontariato.

Per: Comune di Cappella Cantone
Il Sindaco
Francesco Monfredini

Per: Volontari di San Siro
Il Presidente
Maestroni Magda

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Provincia di Cremona

Allegato alla delibera
G.C. n. 60 del 24/12/2020.
Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

Approvazione schema di convenzione con l'Associazione Volontari di San Siro O.N.L.U.S.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Cappella Cantone, li 24/12/2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara

Cappella Cantone, li 24/12/2020.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

- Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1à, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

Cappella Cantone, 26/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' *(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)*

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,

certifica

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 24/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

Copia conforme all'originale
Cappella Cantone, lì 26/01/2021

Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

